



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI – DOTT. OCCHINEGRO

R.G.8042/2019 – UDIENZA DEL 28/01/2020

Comparsa di costituzione e risposta



per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t. Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di **CITTA' DI MODUGNO** Avvocato dell'Ente e Responsabile Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale del Comune di Modugno, alla Piazza del Popolo n. 16 (**Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it**)

CONVENUTO

CONTRO

Sig. ra Lopez Rosaria elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti;

ATTRICE

Con atto di citazione notificato in data 23.5.2019 la Sig.ra Lopez ha adito Codesto Giudice di Pace per ottenere il ristoro dei danni subiti dallo stesso a seguito di una caduta occorsa in data 30.08.2014, alle ore 23,40 circa, mentre percorreva a piedi la Via Paradiso, in Modugno, quando, giunta in prossimità del caseificio Pugliese, attraversando la strada inciampava in una buca, a suo dire non visibile, e cadeva al suolo.

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso l'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46. Modugno, li

E' autentica la firma

La stessa parte attrice ammette che la buca era di “dimensioni medio rilevanti e di cospicua profondità”: elemento, questo, pacificamente attestato da controparte, che sarà rilevante per quanto si eccepirà in merito alla prevedibilità ed evitabilità della insidia.

Con il presente atto il Comune di Modugno contesta integralmente la pretesa rivolta nei suoi confronti, poiché infondata, in fatto e diritto, sotto diversi aspetti.

1. Infondatezza della domanda – comportamento colposo del danneggiato.

Parte attrice rivolge la pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente sulla base della responsabilità ex art. 2051 c.c. (da cose in custodia) ed ai sensi dell'art. 2043 c.c. omettendo, in tal modo, di qualificare giuridicamente la propria domanda poiché, a ben vedere, le due disposizioni indicate richiedono accertamenti del tutto differenti, sia sul piano eziologico, sia sul piano probatorio.

Va innanzitutto ricordato che, secondo le note regole generali, **il danneggiato da insidia stradale deve rigorosamente provare, oltre che lo stesso fatto storico ed il nesso causale tra il danno e l'evento, anche l'invisibilità e l'imprevedibilità dell'insidia.**

E ciò a prescindere dall'ormai oziosa diatriba in ordine all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., essendo determinante in ambedue le fattispecie la circostanza che in concreto il comportamento colposo del danneggiato sia idoneo ad interrompere il nesso eziologico. Il tutto, così come confermato da ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte oltre che dalla più attenta locale giurisprudenza di merito.

Ed infatti: *“In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso - nella specie, la Corte ha escluso ogni responsabilità dell'ente, in quanto l'insidioso avvallamento che secondo il danneggiato era privo di idonea segnalazione e costituiva un pericolo*

per gli utenti della strada non era altro che un'ordinaria griglia per lo scarico delle acque piovane; non era quindi ipotizzabile la lesione dell'aspettativa alla regolarità del manto stradale. All'uomo sarebbe bastata l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada per evitare la caduta (Cass. 30 gennaio 2012, n. 1310).

Ed ancora: *“L'uso del bene demaniale in modo poco diligente è un fatto comunque idoneo ad escludere il nesso di causalità fonte di responsabilità per la p.a. dell'evento lesivo di cui il danneggiato sia rimasto vittima, atteso che sia nel caso in cui sia applicabile l'art. 2051 c.c., sia nel caso in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola generale dell'art. 2043 c.c. il comportamento colposo del medesimo soggetto danneggiato - che sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale senza la dovuta diligenza, sia nell'ipotesi di un affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità della p.a. se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico (Tribunale di Bari Sez. III, 29/11/2010, n. 3567).*

In altre parole, la stessa applicazione dell'art. 2051 c.c. non comporta alcun automatismo risarcitorio, nel senso che, una volta che il danneggiato abbia provato l'esistenza dell'anomalia del bene ed il nesso di causalità tra l'anomalia e il danno, si debba ipso facto inferirne la responsabilità della pubblica amministrazione e accordare la tutela risarcitoria, imponendosi invece anche l'indagine sulla condotta dello stesso danneggiato, giacché **l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. non si spinge fino al punto di attribuire al proprietario o custode del bene la responsabilità di ogni e qualsiasi danno provocato dal medesimo bene**, bensì soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utente, il quale è invece **gravato**, in forza del generale principio di auto-responsabilità, dall'**obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta**, ovvero sia è tenuto ad impiegare l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico, affinché tale uso non costituisca fonte di danno, in particolar modo all'incolumità personale. Una diversa interpretazione dell'art. 2051 c.c., del resto, porterebbe all'estrema e del tutto inaccettabile conseguenza di imputare al custode anche i danni derivanti dal fatto stesso della vittima, la quale abbia tenuto, in una situazione di fatto che richiedeva una maggiore prudenza e attenzione, una condotta distratta, imprudente o avventata, e ciò per il solo fatto che l'evento dannoso si è realizzato lungo la pubblica strada (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5445/06).

Orbene, nella fattispecie concreta, la domanda risarcitoria risulta già *in re ipsa* connotata da una evidente condotta colposa della controparte.

Inoltre, sotto tale profilo, l'attore ha completamente eluso l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitato ad affermare *sic et simpliciter* di aver patito un danno e **descrivendo il sinistro in questione in maniera a dir poco approssimativa e generica**: alla pag. 2, dell'atto di citazione, si afferma semplicemente che “ Nel caso di specie la Sig.ra Lopez non ha potuto in nessun modo evitare l'evento poiché l'insidia era non visibile oltre che imprevedibile”. Nulla precisa circa le motivazioni della presunta imprevedibilità ed inevitabilità dell'insidia, basata, quindi, solo sulle mere affermazioni della parte, il che è già indice di infondatezza della domanda.

A conferma della pretestuosità della richiesta, oltre che della sua infondatezza, si rileva ed eccepisce come, dalla stessa ammissione di parte attrice, nonché dalle fotografie versate agli atti, effettuate dal perito all'uopo incaricato dall'Ente, nonché dalla stessa relazione peritale conclusiva, (doc.1 e 2.), emerge senza ombra di dubbio che il sinistro in questione – se dimostrato nella sua verificaione – è stato causato da comportamento imperito, imprudente e disattento tenuto nell'occasione dalla stessa sig.ra Lopez.

Mancano del tutto, infatti, **i requisiti dell'invisibilità e della imprevedibilità della pretesa insidia.**

A seguito dell'istruttoria svolta dal perito dell'Ente, e dalla documentazione fotografica allegata (vedi doc.3 – foto da 1 a 3) , si rileva che l'insidia sarebbe rappresentata da una buca di NOTEVOLI dimensioni (ma lo ammette anche controparte), ubicata al centro della carreggiata su un tratto stradale rettilineo di notevole ampiezza, tale da poter essere avvistata per tempo da un utente accorto.

Inoltre, la strada in questione è regolarmente illuminata, escludendo, pertanto, qualsiasi dubbio circa la visibilità e la evitabilità dell'insidia.

Innanzitutto, si rileva come il luogo del sinistro è una strada di notevole estensione ed il tratto interessato dalla caduta, è di notevole ampiezza (vedi documentazione fotografica prodotta dall'Ente).

Quasi superfluo concludere, ricordando che ogni utente della strada è gravato, in coerenza con il principio di autoresponsabilità di cui all'art.1227 c.c., dell'onere di attenzione nell'utilizzo della stessa strada. Di conseguenza, si reputa, verosimilmente e fondatamente, che il sinistro sia da addebitare esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato.

Come ha chiarito la giurisprudenza costante, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la

conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (Cassaz. Civ. Sez.III, Sent. 11946 del 16/5/2013).

A tutto ciò si aggiunga che non è stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità sul luogo del sinistro: il tutto, in spregio alla norma di cui all'**art. 189 del codice della strada (comportamento in caso di incidente)**, che impone la richiesta di intervento della Pubblica Autorità al fine di “porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità” (cfr. comma 2 art. cit.). Il tutto quale ulteriore elemento di dubbio in ordine allo stesso verificarsi del fatto storico, così come ex adverso denunciato.

2) ECCESSIVITA' DELLA DOMANDA

La domanda proposta, nella sua estrema genericità, risulta non provata anche sotto il profilo economico.

Infatti, dall'atto di citazione non si evince in alcun modo il criterio ed i presupposti, in fatto e diritto, su cui è stata quantificata la richiesta risarcitoria nei confronti dell'ente, peraltro decisamente sproporzionata ed elevata.

Pertanto, in assenza di elementi oggettivi di quantificazione su cui poter argomentare, questa difesa può solo limitarsi, allo stato, a contestare integralmente la pretesa di parte attrice, poiché generica e non provata, riservandosi ogni successiva deduzione all'esito dello svolgimento processuale.

Pertanto, il Comune di Modugno, *ut supra* rappresentato e difeso,

CONCLUDE

“Voglia l'On.le Giudice di Pace adito:

in via principale, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto: con vittoria di spese processuali;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, dichiarare comunque l'eccessività di quest'ultima e, per l'effetto, ridurre correlativamente l'entità del risarcimento eventualmente dovuto dal Comune concludente: il tutto, con compensazione integrale delle spese processuali.”.

In via istruttoria, il Comune di Modugno:

preso atto delle richieste formulate da controparte si oppone all'espletamento della prova per testi nonché alla CTU medico – legale, e chiede espletarsi accertamento dello stato dei luoghi.

Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale dovesse ritenersi utile ai fini di causa.

Allegati:

1) copia relazione peritale;

3) documentazione fotografica del perito di parte dell'Ente (foto da 1 a 3).

Modugno, 28 gennaio 2020

Avv. Cristina Carlucci